



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Livorno

Linee Guida

per l'accordo raggiunto a seguito di convenzione ex art. 6 L. 162/14 di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale e di divorzio

L'accordo di negoziazione assistita - da redigere in forma scritta - deve avere il seguente contenuto

- Indicazione dell'oggetto della controversia: 1) separazione con assenza di figli minori, con presenza di figli minori; 2) divorzio con assenza di figli minori, con presenza di figli minori; 3) modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
- Sottoscrizione autografa delle parti certificata dagli avvocati.
- Attestazione che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare, nonché — se vi sono minori — che hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
- Certificazione degli avvocati che l'accordo è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico.
- Dichiarazione dei coniugi circa la presenza/assenza di figli maggiori incapaci o portatori di handicap o economicamente non autosufficienti.
- Indicazione dell'avvocato incaricato del ritiro degli atti.
- Indicazione dell'avvocato obbligato a trasmettere all'ufficiale di stato civile la copia da lui autenticata dell'accordo.

All'accordo deve essere sempre allegata la seguente documentazione

- Stato di famiglia
- Estratto dell'atto di matrimonio

- Certificato di residenza di entrambi i coniugi (o relativa dichiarazione sostitutiva)

A tale documentazione deve essere aggiunta

In caso di figli minori o di figli maggiori economicamente non autosufficienti

- L'ultima dichiarazione dei redditi dei coniugi (o dichiarazione sostitutiva autenticata)

In caso di figli maggiori incapaci o portatori di handicap

- La relativa certificazione

In caso di modifiche della separazione

- Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o dell'accordo di separazione (raggiunto con la negoziazione assistita o concluso e certificato dall'ufficiale di stato civile)

In caso di accordo di negoziazione mirante al divorzio

- Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
- Copia autentica del verbale della prima udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale) o copia autentica dell'accordo di separazione (raggiunto con la negoziazione assistita o concluso e certificato dall'ufficiale di stato civile)

In caso di modifiche del divorzio

- Copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o dell'accordo di divorzio (raggiunto con la negoziazione assistita o concluso e certificato dall'ufficiale di stato civile)

In caso di accordo contenente patti di trasferimento patrimoniale

- Attestazione notarile di conformità degli intestatari catastali con le risultanze dei registri immobiliari
- Dichiarazione o attestazione di conformità urbanistica dell'immobile
- Attestazione certificazione energetica

Le parti dovranno inserire nell'accordo la dichiarazione di impegno, nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione per vizi dell'atto, ad effettuare la stipula davanti ad un notaio. Si rende noto che in relazione a clausole di trasferimento immobiliare il Procuratore della Repubblica ratificante l'accordo non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuale nullità, invalidità ed inefficacia dell'atto di trasferimento, limitandosi a ricevere la manifestazione di volontà delle parti.